

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 340
a iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Pieroni, Rapa
presentata in data 24 gennaio 2020

CELEBRAZIONI DEL V CENTENARIO DELLA NASCITA DI SISTO V (1521–2021)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel più ampio quadro di iniziative volte a promuovere la conoscenza di illustri personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia, nell'arte e nella cultura del territorio, intende celebrare, in occasione del V Centenario della nascita (1521-2021), la figura del pontefice marchigiano Sisto V.

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene iniziative, incontri, eventi, manifestazioni in onore di papa Sisto V nel territorio marchigiano ed avvia collaborazioni in ambito nazionale e internazionale, anche in sinergia con quanto predisposto a livello nazionale.

Art. 3
(Comitato promotore delle celebrazioni del V centenario della nascita di Sisto V)

1. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, promuove la costituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021), per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) elaborare un programma e un piano di iniziative culturali destinati alla valorizzazione della figura del pontefice e dei luoghi legati a Sisto V, comprendenti attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi, in ambito storico, letterario, documentario, scientifico, artistico ecc., da attuarsi in una prospettiva regionale e nazionale;
- b) elaborare un piano di iniziative destinate alla divulgazione e alla diffusione della conoscenza della vita e dell'attività di papa Sisto V con particolare riferimento al settore della formazione scolastica, artistica ed universitaria;
- c) predisporre un piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla legge, tenendo conto di ulteriori eventuali risorse conferite da soggetti pubblici e privati;
- d) elaborare e coordinare programmi volti a promuovere attività da attuarsi attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni pubblici e privati, capaci di concorrere alla realizzazione di eventi e manifestazioni di carattere scientifico, culturale ed economico;

- e) predisporre e coordinare programmi intesi a favorire percorsi culturali, processi di sviluppo turistico-culturale, nonché attività ed azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni.

Art. 4

(Adempimenti della Giunta regionale e composizione del Comitato)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, pone in essere gli adempimenti necessari alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 3, promuovendo la partecipazione dei seguenti soggetti:

- a) Presidente della Giunta o assessore alla cultura da lui delegato, che lo presiede;
- b) Dirigente della PF Beni e attività culturali o suo delegato;
- c) Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche o suo delegato;
- d) Vescovo di San Benedetto del Tronto, Montalto e Ripatransone o suo delegato;
- e) Arcivescovo di Fermo o suo delegato;
- f) Arcivescovo di Camerino-San Severino o suo delegato;
- g) Arcivescovo della Prelatura di Loreto o suo delegato;
- h) Sindaco del Comune di Montalto delle Marche o suo delegato;
- i) Sindaco del Comune di Grottammare o suo delegato;
- l) Sindaco del Comune di Fermo o suo delegato.

2. Nell'atto indicato al comma 1 la Giunta regionale assicura:

- a) la costituzione di una segreteria a supporto del Comitato medesimo i cui componenti sono individuati dal Comitato stesso;
- b) la possibilità per il Comitato di istituire sottocommissioni tematiche con compiti di organizzazione e coordinamento;
- c) la facoltà di integrare, su richiesta del Comitato, per questioni specifiche il Comitato stesso con rappresentanti di enti ed istituzioni come il Pio Sodalizio dei Piceni e il Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali delle Marche, nonché con rappresentanti delle amministrazioni comunali;
- d) che la partecipazione ai lavori da parte dei componenti del Comitato è svolta a titolo gratuito.

Art. 5

(Programma degli interventi)

1. La Giunta approva il programma degli interventi previsti da questa legge, entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio.

2. Il programma contiene l'elenco degli interventi, l'indicazione delle modalità, dei criteri e delle tempistiche di attuazione, nonché la copertura della spesa da effettuare con il ricorso a fondi europei, statali, regionali o di altri soggetti anche di natura privata.

3. Il programma resta in vigore fino all'approvazione di un eventuale nuovo programma.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle iniziative previste da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 100.000,00.

2. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse già iscritte a carico della Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione 2020/2022.

3. Per anni successivi al 2021 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale, necessarie ai fini della gestione.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2020 il programma di cui all'articolo 5 è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.